

## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

Il funzionamento corretto e democratico dell'ITCG "QUASIMODO-SERRA" presuppone la partecipazione responsabile di tutte le componenti scolastiche. Il rispetto di alcune regole fondamentali condivise contribuisce, in maniera determinante, alla formazione culturale e civile degli alunni.

Il Regolamento ha come scopo la realizzazione della primaria funzione educativa della Scuola, basata sui principi di uguaglianza, centralità dello studente, considerato come soggetto dell'educazione, razionalità organizzativa e partecipazione responsabile; esso recepisce le norme di cui al T.U. del D.L. 16 Aprile 1994 n. 297, le disposizioni di cui alla legge 7 Agosto 1990 n. 241, nonché quelle contenute nel D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e nella Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Regolamento dell'ITCG "QUASIMODO-SERRA" adegua la propria organizzazione ai principi e alle garanzie stabilite dalle norme precedentemente enunciate nonché ai principi e alle norme del Regolamento dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche emanato con il D.P.R. n. 275/1999, al D.P.R. n. 10 ottobre 567/1996 e sue modifiche e integrazioni.

E' in piena armonia con il POF e contribuisce alla sua piena attuazione.

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'istituto, è strumento di garanzia di diritti e doveri.

Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi ad osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante nel contesto spazio-temporale scolastico.

Fermo restando il rispetto dei principi vigenti in materia civile e penale, il presente regolamento ribadisce che eventuali provvedimenti disciplinari non hanno scopo repressivo e punitivo, ma devono tendere all'educazione dell'agente, conformemente al ruolo istituzionale della comunità scolastica.

### **TITOLO I**

#### **COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

##### **Art. 1**

• Sono organi collegiali dell'istituto a norma di legge:

1. Il Consiglio di classe
2. Il Collegio dei docenti
3. Il Consiglio d'istituto, di durata triennale e la sua Giunta Esecutiva, di durata pure triennale
4. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
5. L'Organo interno di garanzia, di cui all'art.5, comma 2 del D.P.R. 24 giugno 1998 n°249e sue integrazioni e variazioni.
- Sono inoltre riconosciuti:
6. Il Comitato studentesco, che è composto dai rappresentanti degli alunni: nei consigli di classe, nel Consiglio d'Istituto, nella Consulta Provinciale degli Studenti, di durata annuale (comma 4, art. 13 D.L.vo n°297/94). Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'istituto (comma 5, art. 13 D.L.vo n°297/94).
7. Il Comitato dei genitori composto dai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe di durata annuale
8. L'assemblea degli alunni
9. L'assemblea dei genitori.

Queste due ultime comprendono tutti i membri delle rispettive componenti.

### **TITOLO II**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO E SULLE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

##### **Art. 2 *Elezioni contemporanee di organi collegiali di durata annuale.***

Le elezioni per gli organi collegiali, di durata annuale, hanno luogo secondo le disposizioni di legge in vigore.

##### **Art. 3 *Convocazione degli organi collegiali***

- La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere disposta con anticipo - non inferiore a 5 giorni - rispetto alla data della riunione, mediante lettera contenente l'O.d.G. diretta ai singoli membri e mediante affissione all'albo.
- Per la convocazione del Collegio dei docenti e dei consigli di classe é sufficiente un avviso mediante l'O.d.G. disposto con anticipo non inferiore a 5 giorni dalla data della stessa.
- Per urgenti necessità, i presidenti degli organi collegiali possono anticipare le date di riunione precedentemente concordate e/o abbreviare i termini di preavviso.
- Il presidente di ogni organo collegiale o un terzo dei componenti possono disporre di assemblee aperte a tutti i genitori, a tutti gli studenti e a tutti i docenti della classe.
- La prima convocazione del Consiglio d'istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Provveditore agli Studi, é disposta dal Dirigente Scolastico: nella prima seduta viene eletto, insieme col Presidente e la Giunta, anche il Vicepresidente.

- Le successive convocazioni sono di competenza del Presidente del Consiglio d'istituto, eletto fra la componente genitori (comma 6, art. 8 D.L.vo n°297/94).
- Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva, oppure di un terzo dei componenti del Consiglio stesso, compilando l'O.d.G. secondo le proposte della Giunta. Possono, inoltre, essere inseriti nell'O. d. G., su parere favorevole della Giunta, argomenti indicati da uno o più consiglieri; eventuale parere negativo dovrà essere motivato.

### **TITOLO III**

#### **PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

##### **Art. 4**

- Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze raggruppando in date prestabilite, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
- Ciascuno organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi simili che esercitano competenze parallele.
- I genitori e gli alunni membri del Consiglio d'Istituto partecipano alle sedute rispettivamente del comitato dei genitori e del comitato studentesco, per garantire il dovuto collegamento del Consiglio d'istituto con questi organi.
- Sarà cura del Consiglio d'istituto svolgere opera di coordinamento fra i vari organi collegiali.

### **TITOLO IV**

#### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

##### **Art. 5**

- Durante le sedute, le relazioni e gli interventi debbono svolgersi nel tempo massimo di 15 minuti; le repliche debbono essere contenute nei limiti di 5 minuti: non è ammessa più di una replica. Si può derogare dai suddetti limiti con decisione presa a maggioranza da parte dei componenti presenti.
- Il Presidente vigila sul rispetto del regolamento ed è tenuto a togliere la parola anche quando l'intervento o la replica, a giudizio della maggioranza, sia ritenuto non pertinente all'O.d.G. o all'argomento trattato.
- Gli organi collegiali di cui all'art. 1 n. 8-9 possono eventualmente redigere un proprio regolamento. Questo viene trasmesso al Consiglio d'istituto che lo ratifica ove non sia in contrasto con le norme generali del presente Regolamento.

##### **Art. 6**

- Le sedute del Consiglio d'istituto sono pubbliche nei modi e limiti stabiliti dalla legge.
- Le richieste scritte di ammissione alla seduta saranno dirette alla Giunta che, nel caso siano eccessive, disporrà l'ordine di precedenza tenendo presente anzitutto un criterio di rotazione e rispettando, subordinatamente, la data di presentazione della richiesta che, comunque, va fatta non prima che la seduta sia stata convocata.

### **TITOLO V**

#### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

##### **Art. 7 – VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione del cittadino, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso la consapevolezza e la valorizzazione della propria identità, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati alla evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione ideologica, sociale e culturale.

## **Art. 8 – DIRITTI**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La scuola promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici
5. e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
6. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente, tempestiva ed obiettiva, volta ad attivare un processo di auto-valutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. La valutazione va basata su un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici e pratici, sul comportamento e sul contributo apportato al dialogo educativo. Il numero delle assenze non è di per sé preclusivo della valutazione del profitto in sede di scrutinio finale, purché il giudizio favorevole possa essere desunto da un congruo numero di prove orali, scritte, pratiche o grafiche che consentano di accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.
7. La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
8. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
  - a. E' consentito lo svolgimento di una Assemblea d'istituto ed una di classe al mese, nel limite di due ore ciascuna, nell'ambito dell'orario di lezione.
  - b. L'Assemblea d'istituto è convocata su richiesta dei due terzi del comitato studentesco<sup>1</sup> o di un terzo degli studenti; l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti o di almeno la metà della classe.
  - c. L'autorizzazione, recante l'indicazione dell'O.d.G., il giorno, l'ora e la firma del docente coinvolto nell'orario previsto, va richiesta al Dirigente scolastico rispettivamente dai rappresentanti di classe o del comitato studentesco, con cinque giorni di anticipo.
  - d. Alle assemblee svolte durante le ore di lezione può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, facendone richiesta scritta e motivata al Capo d'Istituto. Detta partecipazione e gli argomenti da inserire nell'O.d.G. devono essere autorizzati dal Capo d'istituto.
  - e. I temi della discussione e le proposte vanno verbalizzati su apposito quaderno-registro.
  - f. Il Comitato studentesco e il Presidente eletto dall'assemblea garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti ed il regolare ed ordinato svolgimento dell'assemblea stessa. Alle assemblee possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico ed ai docenti, i genitori e gli studenti facenti parte del Consiglio d'istituto.
  - g. Sono responsabili dell'ordinato svolgimento delle assemblee di classe i docenti coinvolti nell'orario di servizio.

## **Art. 9 – DOVERI**

### **Orario scolastico e assenze**

1. «*Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio*»<sup>2</sup>.
2. L'alunno si impegna alla puntualità in ogni attività scolastica. Entra in aula nei 5 minuti che precedono l'orario di inizio delle lezioni. Le lezioni iniziano improrogabilmente alle ore 8.00. L'accesso in aula, dopo tale orario e fino alle ore 8.30, è consentito solo previa valutazione del docente della prima ora e deve essere annotato sul registro di classe.

---

<sup>4</sup>Il Comitato studentesco è costituito dai rappresentanti degli alunni eletti: nei Consigli di Classe, nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta provinciale degli Studenti

<sup>5</sup>Art. 3 comma 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con D.P.R. n. 249 del 24/06/98.

3. Dopo le ore 8.30 si può essere ammessi alle lezioni solo se si è muniti di giustificazione del ritardo firmata dai genitori sul libretto personale e con il permesso del Dirigente o di un suo delegato. Gli alunni che arrivino in ritardo per validi motivi personali saranno ammessi dall'insegnante della propria classe per l'inizio della 2<sup>a</sup> ora; gli alunni sprovvisti di giustificazione la dovranno presentare l'indomani al Docente della 1<sup>a</sup> ora. Se il ritardo è dovuto a visite/analisi mediche, giustificate con apposita certificazione, non verrà computato ai fini della valutazione del comportamento.
4. In questo caso è comunque necessario attendere l'inizio della 2a ora. L'insegnante della seconda ora annoterà il ritardo sul registro di classe.
5. Non saranno ammessi alle lezioni gli alunni che dovessero presentarsi a scuola dopo le ore 9.00, dandone informazione immediata, per quanto possibile, alla famiglia, e fatti salvi i casi di comprovata responsabilità del servizio di trasporto pubblico. Qualora ci fossero gravi e serie motivazioni che richiedano una deroga al presente articolo, i genitori dell'alunno sono obbligati a contattare, anche telefonicamente, il Dirigente Scolastico e presentare eventuale certificato medico nei casi in cui il ritardo sia dipendente da motivi sanitari. In ogni caso l'alunno dovrà produrre giustificazione scritta del ritardo al più presto e comunque non oltre i cinque giorni successivi.
6. Non saranno concessi permessi di uscita anticipata prima delle ore 12.30, eccezion fatta per i casi previsti dal comma successivo o in caso di visite mediche specialistiche. In caso di minori, l'uscita anticipata potrà avvenire esclusivamente in presenza di uno dei due genitori o di persona da questi autorizzata dietro presentazione di documento di identità.
7. Per motivi documentati, dovuti agli orari dei mezzi di trasporto, il Dirigente Scolastico può concedere permessi permanenti, segnati sul libretto personale, che autorizzino l'entrata a Scuola con ritardo di pochi minuti o l'uscita in anticipo.
8. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi saranno firmate dal genitore che ha apposto la firma di controllo sul libretto personale. I libretti personali verranno consegnati direttamente ai genitori che dovranno apporvi la propria firma alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.
9. In caso di astensioni collettive dalle lezioni, esse saranno considerate assenze arbitrarie e, in quanto tali, gli alunni che vi avranno partecipato saranno "ammessi ma non giustificati" e saranno sottoposti a sanzioni stabilite dal Dirigente Scolastico o dagli Organi Collegiali.
10. Nel giorno successivo all'assenza, l'alunno presenterà la giustificazione motivata e firmata dal genitore al Dirigente Scolastico o a suo delegato e all'insegnante della prima ora perché lo riporti nel Registro di Classe.
11. Dopo 5 giorni di assenza continui è obbligatorio presentare, oltre alla giustificazione, anche il Certificato medico.
12. Nel caso di assenze, ritardi o uscite troppo frequenti, i coordinatori delle classi provvederanno ad informare le famiglie.
13. Agli alunni non è consentito allontanarsi dall'aula tra una lezione ed un'altra.
14. Le uscite durante le ore di lezioni sono permesse solo in caso di effettiva necessità e, comunque, a non più di uno studente per volta. Questo vale anche nel caso di prove scritte ultimate prima del tempo a disposizione. Tutte le operazioni che coinvolgano segreteria, contatti con altri insegnanti possono essere effettuate esclusivamente durante l'intervallo o prima dell'inizio delle lezioni (entro e non oltre le 8.20) o nel rispetto dell'orario di segreteria.
15. E' previsto una pausa di 10 minuti tra la terza e la quarta ora sia per consumare la colazione e sia per favorire l'integrazione tra studenti; a motivo anche delle diversità. Durante tale intervallo gli alunni restano nelle aule o nel reparto di spettanza, sotto la sorveglianza dell'insegnante della terza ora, che provvederà a regolamentare e/o controllare uscite.

### **Convivenza civile e rispetto delle strutture scolastiche**

16. *«Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita e della Scuola»<sup>6</sup>*
17. All'interno dell'edificio scolastico e nei cortili della scuola potrà essere affisso o comunque circolare solo ed esclusivamente materiale in precedenza autorizzato dal Dirigente scolastico o dal suo collaboratore vicario.
18. I rifiuti vanno depositati negli appositi contenitori.
19. E' assolutamente vietato fumare nei locali della Scuola. Chi lo fa contravviene ad una legge dello Stato (n. 584 dell'11/11/1975 e successive integrazioni) che vieta di fumare nei luoghi pubblici e verrà quindi assoggettato alle sanzioni relative.
20. Costituisce reato ed è fatto assoluto divieto di introdurre nell'ambito scolastico sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti) sia per uso personale, sia per spaccio (escluse le medicine prescritte da personale medico e per le quali deve essere fornita adeguata comunicazione al dirigente scolastico).

---

<sup>6</sup>Art. 3 comma 6 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR 249 del 24/06/98.

L'inosservanza di tale divieto è considerata gravissima mancanza di rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute propria ed altrui e come tale deve essere sanzionata, salve restando le eventuali conseguenze penali che dovessero derivare dai comportamenti riscontrati e accertati.

21. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e ad osservare le norme organizzative, di sicurezza ad esse correlate.
22. L'edificio scolastico, le aule, i corridoi, i banchi, le sedie e tutti gli altri oggetti e arredi, in quanto beni dell'Istituto, vanno rispettati. Non si devono perciò sporcare muri, banchi, lavagne, sedie con scritte e disegni di qualsiasi tipo, pena il risarcimento dei danni o altre sanzioni pecuniarie.
23. Gli alunni collaborano responsabilmente per mantenere l'ordine e la pulizia nella propria aula. Sono anche responsabili pecuniariamente di ogni danno da essi recato all'edificio, agli arredi, al materiale scolastico, ai libri della Biblioteca, ai Laboratori, alle Aule speciali.
24. Gli alunni sono responsabili dei propri oggetti e rispettosi di quelli degli altri. La Scuola non risponde di danni o smarrimenti di oggetti o effetti personali lasciati incustoditi.
25. È proibito usare, a Scuola, oggetti estranei al lavoro scolastico: cellulari, lettori mp3, libri e riviste, giornali non conformi alle linee educative della Scuola ed al rispetto delle persone.
26. Non è consentito agli alunni l'uso dell'ascensore nella sede dell'ITG "Quasimodo" se non in caso di particolari necessità e comunque con il permesso del Dirigente Scolastico.
27. Non possono essere posteggiate nel cortile della scuola della sede dell'ITC "Serra" auto, moto e biciclette.

### **Rispetto delle persone**

28. *«Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi».*<sup>4</sup>

## **Art. 10 – DISCIPLINA**

### **Principi generali**

1. *«I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica»*<sup>5</sup>
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato a esporre le proprie ragioni.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità e pensiero. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; tutte le sanzioni sono eventualmente convertibili in attività a favore della comunità scolastica.
4. Ogni sanzione è commisurata alla situazione personale dello studente, alla gravità del comportamento ed alle conseguenze che da esso derivano.

### **Infrazioni disciplinari**

5. Le infrazioni disciplinari sono suddivise nelle seguenti tipologie:
  - a. *Irregolarità relative alla frequenza delle attività scolastiche ed all'assolvimento degli impegni scolastici.*
  - b. *Mancanza di rispetto nei confronti del personale di ogni ordine e grado operante all'interno della scuola, nonché verso i compagni.*
  - c. *Inosservanza e/o violazione delle norme organizzative, di sicurezza e di tutela della salute propria ed altrui previste da norme generali, dal regolamento d'istituto e da altre eventuali indicazioni fornite.*
  - d. *Deterioramento, danneggiamento e sottrazione di strutture, macchinari, sussidi didattici e, in generale, di beni comuni o altrui, nonché dell'ambiente scolastico.*
6. Sono considerate **mancanze gravi** i comportamenti qui di seguito specificati:
  - a. La partecipazione alle astensioni collettive dalle lezioni (assenze di massa ed arbitrarie).
  - b. Falsificare firme o voti sul libretto personale o su qualsiasi altro documento.

<sup>4</sup> Art. 3 comma 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR 249 del 24/06/98.

<sup>5</sup> Art. 1 comma 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR 235, del 21/11/07

- c. Assentarsi dalle lezioni, dai Corsi di recupero e dalle iniziative scolastiche senza giustificazione scritta da parte dei genitori.
- d. Fumare all'interno dell'istituto.
- e. Assumere comportamenti che mettano a rischio l'incolumità propria e/o altrui, nonché la salute.
- f. Mancare di rispetto, anche solo sul piano verbale, nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, dei compagni e comunque verso le persone che frequentano l'Istituto.
- g. Imbrattare l'ambiente scolastico, danneggiare strumenti e attrezzature didattiche della Scuola, dei docenti e dei compagni.
- h. Assumere atteggiamenti discriminatori verso compagni, docenti e non docenti.
- i. Mancare di rispetto alle religioni, alle culture, alle convinzioni morali, alle caratteristiche etniche o individuali dei Docenti e dei compagni.
- j. Introdurre nella scuola di sostanze psicoattive, di alcolici e sostanze nocive di varia natura, anche solo per uso personale.
- k. Compiere furti e danneggiamenti a scapito del patrimonio d'Istituto e di chi lo frequenta.
- l. Compiere reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (gravi atti di bullismo, aggressioni, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.), danneggiamenti ambientali indiscriminati e distruttivi, che rechino danno alle persone (incendio, allagamento, utilizzo di sostanze nocive, come la creolina, etc.)
- m. Esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica – compresa quella a sfondo sessuale – atta a intimidire i compagni, il personale docente e non docente o a limitarne la libertà personale.
- n. Compiere reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale
- o. nei casi più gravi di quelli indicati al punto n. ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate

7. Sono considerate **mancanze lievi** tutti gli altri comportamenti, purché non reiterati, quali ad esempio:

- a. Allontanarsi dalla classe senza autorizzazione al cambio dell'ora e/o rientrare in ritardo al termine dell'intervallo (ricreazione).
- b. Entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto, sia che esse siano frequenti o periodiche o finalizzate ad evitare l'assolvimento degli obblighi scolastici o delle prove valutative. Tali infrazioni possono essere individuali o collettive<sup>6</sup>.
- c. Assumere comportamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni.
- d. L'uso del telefono cellulare o di altri strumenti non didattici durante l'orario scolastico.
- e. Mancata giustificazione delle assenze o dei ritardi.
- f. Mancata consegna dei compiti nei tempi stabiliti dal docente.
- g. Abbigliamento inadeguato all'ambiente scolastico.
- h. Violazione involontaria del Regolamento di laboratorio e degli spazi attrezzati.
- i. Sosta non giustificata nel cortile, nei corridoi o sulle scale (incluse quelle d'emergenza).
- j. Danneggiamento involontario delle attrezzature.

N.B. Tutte le attività proposte dalla scuola, compresi stage, scambi culturali, viaggi d'istruzione, visite guidate, partecipazione a conferenze, cineforum, sono considerate attività didattiche e come tali, sono disciplinate dal presente regolamento.

### **Sanzioni disciplinari**

8. Le sanzioni disciplinari vengono comminate sulla base della gravità, persistenza e reiterazione dei comportamenti da punire, nonché sul coinvolgimento o meno di altri individui, sia come oggetti attivi o passivi dell'infrazione.

---

<sup>6</sup> Se l'alunno effettua:

- N°10 ritardi verrà effettuata la comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico;
- N°15 ritardi il fatto influirà sul voto di condotta su proposta del coordinatore e delibera del Consiglio di Classe.

9. L'irrogazione di una sanzione disciplinare non può prescindere dai precedenti comportamenti del soggetto/i interessato/i.
10. La funzione di rappresentante di classe, d'istituto o di membro della Consulta degli studenti costituisce un'aggravante in caso di qualsiasi infrazione disciplinare. La scuola è una comunità educante e lo studente che si fosse proposto per ricoprire incarichi di rappresentanza e che avesse ottenuto fiducia da parte dei compagni di classe o d'istituto, deve essere esempio di specchiata correttezza comportamentale.
11. In aderenza a quanto previsto dal precedente articolo, il consiglio di classe o quello d'Istituto, in quanto organi di disciplina e con deliberazione motivata, possono dichiarare decaduto/a dalla carica l'alunno/a che abbia commesso gravi infrazioni o sia incorso nella sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla scuola.
12. Il Docente che riscontri le infrazioni disciplinari precedentemente descritte, dovrà segnalarle immediatamente al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, al suo Delegato o a chi ne fa le veci, i quali decideranno quale sanzione applicare.
13. I provvedimenti disciplinari di sospensione comportano le seguenti conseguenze:
14. esclusione dalle attività integrative (viaggio d'istruzione, visite guidate, giornale d'Istituto, attività sportive, ed ogni altra attività prevista dal P.O.F.) e da corsi attivati nell'ambito di progetti nazionali ed europei.

**15. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per mancanze disciplinari non gravi:**

- a. per 3 mancanze non gravi, che ne determinano 1 grave, vengono convocati a scuola i genitori
- b. richiamo e ammonimento verbale (da parte del docente o del Dirigente Scolastico)
- c. ammonizione con nota disciplinare sul Registro di classe, a cura del docente o del Vicario
- d. allontanamento dall'aula, sotto la sorveglianza del Collaboratore Scolastico
- e. l'utilizzo del cellulare e della strumentazione elettronica e digitale durante le lezioni ne comporta automaticamente la consegna al docente, che li depositerà nella sala dei Collaboratori della Dirigenza. Il materiale sequestrato sarà riconsegnato esclusivamente nelle mani dei genitori dell'alunno. Per effettuare eventuali chiamate urgenti, si precisa che l'Istituto è provvisto di linee telefoniche fisse alle quali si potrà fare riferimento.
- f. Nel caso di utilizzo non consentito di oggetti estranei al lavoro scolastico, l'immediato ritiro dell'oggetto.
- g. L'obbligo di trascorrere alcune ore a Scuola impegnandosi in attività utili alla Comunità scolastica.

**16. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica:**

- a. Per un periodo inferiore a 15 giorni;
- b. Per un periodo superiore a 15 giorni;
- c. Fino al termine dell'anno scolastico;
- d. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.
- e. La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione e/o al permanere della situazione di pericolo.

**17. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:**

- a. sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni per le infrazioni considerate mancanze gravi di cui alle **lettere a. b. c. d.**
- b. sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni di cui alle **lettere e. f. g. h.**
- c. sospensione dalle lezioni fino a 10 giorni per le infrazioni di cui alle lettere **i. j. k.**

E' compito dei Coordinatori di Classe monitorare, attraverso il Registro di classe, le mancanze disciplinari gravi e non degli alunni.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

**18. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:**

per le infrazioni di cui alla lettera **I.m.n.**

Le suddette sanzioni sono adottate se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- b. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- c. La scuola procederà a comminare la sanzione indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti dell'autorità inquirente, purché tali fatti risultino verosimilmente e ragionevolmente accaduti.
- d. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**19. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:**

per le infrazioni di cui alla lettera **o.**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
- c. Nell'applicare la sanzione descritta, la scuola farà attenzione ad assicurare che lo studente sanzionato non superi il periodo minimo di frequenza obbligatoria per non invalidare la validità dell'anno scolastico.

**20. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi:**

per le infrazioni di cui alla lettera **o.**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 19 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti 18, 19 e 20 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

In riferimento ai punti 18 e 19 la scuola è tenuta ad esplicitare i motivi per i quali non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Dette informazioni verranno inserite nel fascicolo personale dello studente con l'accortezza di operare opportuni "omissis" in relazione ad altre persone (vittime) coinvolte nei reati suddetti.

## **Organi disciplinari**

1. Gli organi che irrogano le sanzioni disciplinari possono essere personali (il Dirigente Scolastico) o collegiali (Consiglio di classe; Consiglio d'Istituto; Commissione d'esame).



2. Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla scuola possono essere determinate solo da un organo collegiale. Nel caso in cui si preveda l'allontanamento per un numero di giorni pari o inferiore a cinque, il provvedimento può essere disposto direttamente dal Dirigente Scolastico.
3. Prima di irrogare le sanzioni, l'organo a ciò deputato deve verificare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente.  
Nello specifico:
4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento da un minimo di 5 ad un massimo di 15 giorni sono disposte dal Consiglio di classe.
5. Il Consiglio d'Istituto esercita la propria competenza in materia disciplinare nella composizione allargata a tutte le sue componenti (ivi compresi studenti e genitori che ne facciano parte)<sup>7</sup> in caso di sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.
6. Le sanzioni che comportano l'esclusione dall'esame di stato possono essere irrogate anche dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### **Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari**

1. Ogni sanzione disciplinare può essere inflitta agli studenti solo ed esclusivamente dopo che sia stata concessa all'allievo responsabile la possibilità di illustrare le proprie giustificazioni.
2. Ogni allievo sottoposto a provvedimento disciplinare ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. In caso di accertata falsità di prove e testimonianze, ciò costituirà un'aggravante per l'alunno inquisito ed immediata causa di irrogazione di un provvedimento disciplinare a danno del falso testimone.
3. Qualsiasi sanzione disciplinare deve essere comunicata alla famiglia dello studente per iscritto.
4. Per sanzioni che prevedano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento temporaneo dalla scuola, si farà ricorso a comunicazione mediante lettera raccomandata, copia della quale verrà inserita nel fascicolo personale dello studente.

### **Art. 11 – IMPUGNAZIONI**

*«Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla Scuola, istituito e disciplinato dai Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella Scuola secondaria superiore e dei genitori nella Scuola media, che decide nel termine di dieci giorni».*<sup>8</sup>

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà ritenersi confermata.

Il procedimento disciplinare che si pone in atto nei confronti degli allievi è un procedimento amministrativo ed in quanto tale, qualsiasi impugnazione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

#### **L'organo di garanzia**

L'Organo di Garanzia costituisce una delle innovazioni più significative per le funzioni ad esso attribuite:

- a. valutazione dell'applicazione del Regolamento d'Istituto
- b. proposta di eventuali modifiche e/o integrazioni del Regolamento
- c. mediazione e decisione in caso di conflitti che sorgano all'interno della scuola, in merito all'applicazione del Regolamento
- d. deliberazione dei ricorsi eventualmente presentati quando si ritiene che sia stato violato lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

Le decisioni devono essere assunte entro 10 giorni dalla data del ricevimento del ricorso, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Durante le riunioni può essere ascoltato chiunque ne abbia interesse e altri. I verbali delle sedute sono redatti da un Segretario che viene designato dal Presidente tra i componenti.

La decisione viene, quindi, resa pubblica mediante affissione in un apposito spazio dell'Istituto.

L'Organo di Garanzia ha durata annuale ed è composto da:

<sup>7</sup> Quando il Consiglio d'Istituto delibera per comminare sanzioni che comportino un allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni esso opera nella sua composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti ed i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

<sup>8</sup> Art. 2 comma 1 del DPR 235 del 21/11/07

1. un docente designato dal Consiglio d'istituto
2. un rappresentante eletto dagli studenti
3. due rappresentanti eletti dai genitori
4. il Dirigente scolastico che lo presiede

Con le stesse modalità di cui sopra, per ogni componente, sono nominati altrettanti membri supplenti i quali partecipano alle riunioni in caso di impedimento del membro effettivo o quando lo stesso abbia contribuito all'irrogazione della sanzione, o ne sia destinatario o suo genitore.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei tre quarti dei componenti.

L'organo di garanzia viene convocato con preavviso scritto di almeno 3 giorni dal Dirigente Scolastico, che ha il compito di acquisire agli atti e i documenti della fase istruttoria al fine di pervenire a decisioni eque e motivate.

#### **ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

L'Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore Scolastico Regionale è composto da:

- n. 2 studenti designati dal Coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti;
- da n. 3 docenti; designati nell'ambito della comunità scolastica regionale;
- n. 1 genitore, designati nell'ambito della comunità scolastica regionale (Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori: FORAGS).

Esso ha il compito di decidere nelle fasi impugnatorie dei provvedimenti disciplinari deliberati dall'organo di garanzia e contro le violazioni dello Statuto.

#### **ART. 12 - PROCEDURE PER PARTECIPARE ALLE MANIFESTAZIONI CITTADINE E STUDENTESCHE**

Per partecipare a manifestazioni cittadine e/o studentesche di grande rilevanza socio-culturale, bisogna seguire la seguente procedura:

- la richiesta di partecipazione dovrà essere avanzata al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della manifestazione e lo stesso renderà operativa la richiesta attraverso i referenti individuati
- gli alunni devono essere autorizzati, per iscritto, dai genitori alla partecipazione

#### **TITOLO VI**

##### **ART. 13 - DIRITTI E DOVERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Al Dirigente scolastico spetta:

- promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d'insegnamento, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento;
- realizzare un sistema che coniughi l'efficacia e l'efficienza del servizio con la trasparenza amministrativa;
- assicurare la gestione unitaria dell'Istituzione scolastica e predisporre gli strumenti attuativi del P.O.F. in funzione del Sistema.

Nell'esercizio delle sue funzioni, egli ha il dovere di essere imparziale e disponibile, rigoroso nel rispetto delle norme e delle procedure adottate. Egli ha, altresì, il diritto al rispetto e alla collaborazione da parte di tutte le componenti della Comunità scolastica.

##### **ART. 14 DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE**

La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti. Si applica nelle attività individuali e collegiali, nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio che costituiscono un diritto-dovere. Diritti e doveri sono sanciti nella normativa vigente nei Decreti Delegati in genere ed in particolare nel D.D. n. 417.

Il docente ha il dovere di:

- collaborare con la Direzione nel prevenire e nel sanzionare immediatamente ogni comportamento lesivo delle regole della buona convivenza e della libertà altrui;
- farsi carico, nel ruolo di coordinatore del Consiglio di classe, delle problematiche generali della classe e dei singoli allievi;
- migliorare l'attività progettuale dei consigli stessi;

- favorire il confronto e la programmazione comune;
- comunicare e motivare agli studenti i voti assegnati al fine di assicurare assoluta trasparenza;
- rispettare gli obiettivi e i criteri di valutazione;
- comunicare alle famiglie le situazioni di difficoltà e sollecitarne la collaborazione;
- segnalare ogni disfunzione e proporre eventuali soluzioni;
- garantire un efficace inserimento dei nuovi studenti;
- rispettare le norme e le procedure adottate dalla scuola.

Il docente ha il diritto di:

- lavorare in un clima sereno e rispettoso della propria personalità e della personalità altrui;
- disporre di strutture e di strumenti adeguati;
- accedere ad ogni informativa;
- accedere agli atti amministrativi necessari per esercitare il diritto d'informazione riguardante il proprio status.

#### **ART. 15 - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE NON DOCENTE**

Il personale non docente, sulla base dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge 59/1997, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività dell'Istituzione scolastica, in rapporto di collaborazione con il Dirigente scolastico, con il personale docente. Ha il dovere di essere disponibile e cortese. Ha il diritto al rispetto della persona e del lavoro svolto.

Per quanto attiene il personale amministrativo dell'istituto si fa riferimento alle leggi vigenti e al Provvedimento del Consiglio dei Ministri del 21/07/1995, pubblicato sulla G.U. n°109 del 05/09/ 1995.

In particolare dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- Il rilascio dei certificati é effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro il tempo di cinque giorni (con votazione, giudizi, ecc.).
- Qualsiasi avviso riguardante il personale in servizio nell'istituto ed il pubblico sarà esposto nell'apposita bacheca.

I Collaboratori Scolastici e la Ditta delegata alle pulizie, assegnati ai rispettivi piani, sono tenuti:

- a tenere puliti e chiusi i bagni, che dovranno essere aperti solo su richiesta degli alunni;
- ad una severa sorveglianza sul comportamento degli alunni, che dovranno uscire uno per volta, e, usato il bagno, dovranno lasciarlo pulito, tenendo conto che l'ambiente in cui si muovono va rispettato;
- dovranno controllare che tutto sia in ordine; prima e dopo l'uscita dell'alunno dal bagno, affinché tale ambiente rimanga sempre in un decente stato igienico-sanitario;
- a controllare e pulire le aule prima dell'entrata degli alunni (provvedendo a fornire gesso, cancellino, e quant'altro serva per l'attività didattica) e dopo l'uscita degli stessi alunni (provvedendo a segnalare eventuali mancanze o danneggiamenti e a ritirare il registro).

#### **art. 16 - DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI**

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la famiglia esprime pareri e proposte in ordine agli obiettivi formativi ed assicura un coerente sostegno all'azione educativa e didattica.

I genitori hanno il dovere di:

- rapportarsi con le altre componenti con lo stesso rispetto, anche formale, che hanno il diritto di pretendere per se stessi e per i propri figli;
- rispettare le diversità dei ruoli;
- rispettare il principio della libertà d'insegnamento dei docenti;
- sostenere concretamente l'impegno educativo della scuola.

I genitori hanno il diritto di:

- essere rispettati come persone e come educatori;
- riunirsi nella scuola in modo autonomo, previo accordo con il Dirigente Scolastico;
- conoscere le valutazioni espresse dai docenti;
- usufruire dei colloqui individuali e delle riunioni fissate durante l'anno scolastico;
- essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei figli;
- accedere alla documentazione secondo le modalità di cui alla legge n. 241/90.

### **TITOLO VIII**

#### **FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA E DEGLI ALTRI LABORATORI**

**Art. 17**

L'istituto dispone di una biblioteca.

La biblioteca rimane a disposizione degli studenti e degli operatori dell'istituto in giorni stabiliti dal Consiglio d'istituto.

**Art. 18**

Per quanto concerne l'uso dei gabinetti, laboratori e palestre i criteri specifici saranno stabiliti dai Preside d'accordo con i docenti interessati.

**Art.19**

Il funzionamento della biblioteca e delle altre strutture di cui al presente titolo sono affidate alla responsabilità di docenti designati dal Collegio dei docenti.

**ART. 20 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ**

1. All'atto dell'iscrizione, sarà richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del patto educativo di corresponsabilità.
2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola porrà in essere le iniziative per la presentazione e la condivisione del Regolamento d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.
3. In aderenza a quanto disposto dal nuovo statuto degli studenti e delle studentesse – approvato con DPR 235 del 21/11/07 – il presente regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità, sono stati elaborati, e definiti, entro i termini previsti dalla legge, da un'apposita commissione composta da 9 membri: 3 docenti, 3 studenti (scelti tra i rappresentanti d'istituto e della consulta degli studenti) e 3 genitori (appartenenti al Consiglio d'Istituto).

**ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento ha durata triennale ed è rinnovabile automaticamente.

Le assemblee delle componenti dei genitori, degli studenti e degli Organi Collegiali, possono in qualunque momento, proporre modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente Regolamento. Esse dovranno essere approvate dal Consiglio d'Istituto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri maggiorenni appartenenti al Consiglio.

La notifica del Regolamento avverrà tramite la consegna del Piano dell'Offerta formativa di cui ne è parte integrante e viene reso pubblico con affissione nell'apposita bacheca dell'Istituto.

Il presente Regolamento, approvato in seno al POF, con delibera del 30/11/2010, verbale n. 7, è in vigore dall'Anno Scolastico 2010-2011 e, per quanto in esso non previsto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.